

*Imposta di bollo assolta
in modo virtuale giusta
autorizzazione n.
25651/15 del 13/04/2015
della Agenzia delle
Entrate – Ufficio
territoriale di Trento.*

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
(CIG)**

Tra le parti:

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO, codice fiscale 80003390228, con sede legale in Trento, Via della Malpensada n. 82/A, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09/12/1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;

Dott....., nata il a (...) e residente in, Via n° ..., codice fiscale, (d'ora innanzi, per brevità "Professionista"), in possesso della professionalità necessaria al fine dell'espletamento dell'incarico di cui alla presente lettera,

in conformità alla determinazione del direttore dell'Opera Universitaria di Trento n. di data ... aprile 2021

ART. 1 – (Oggetto)

Opera Universitaria conferisce alla Professionista, che accetta, il seguente incarico professionale di studio e ricerca:

- analisi della popolazione studentesca e degli interventi erogati da Opera Universitaria con esame dell'evoluzione temporale dei beneficiari e delle risorse investite, nonché con messa a confronto della realtà trentina con quella delle altre regioni italiane e di altre nazioni, come meglio precisato nel preventivo presentato dalla Professionista (prot. Opera n. di data.....);

La professionista assume l'impegno di svolgere l'attività indicata con la massima diligenza professionale, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia.

Costituisce altresì oggetto del contratto la cessione dei diritti di autore come specificato dall'art. 3 del presente contratto.

ART. 2 – (Durata)

Il presente incarico ha effetto dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2021, salva la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 2237 del c.civ., con preavviso di almeno 15 giorni.

Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte della Professionista, si conviene di quantificare il danno in un importo pari ad un quinto dell'importo contrattuale.

Opera si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente l'incarico in caso di grave inadempimento da parte della professionista, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. In tal caso, salvo il diritto di Opera al risarcimento del danno, alla Professionista può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per Opera.

ART. 3 – (Cessione dei diritti di autore)

La Professionista cede in esclusiva ed in via definitiva ad Opera Universitaria, che accetta, tutti i diritti di pubblicazione e utilizzazione economica, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e/o derivato, vantati dalla stessa sull'opera/prodotto, fatti salvi i diritti morali dell'autore, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.

In particolare, la cessione comprende in via esemplificativa e non esclusiva: a) il diritto di pubblicare l'opera/il prodotto in qualsiasi forma e modo, compreso Internet; b) il diritto di tradurre l'opera/il prodotto in qualsiasi lingua diversa dall'Italiano; c) il diritto di adattare ed elaborare l'opera/il prodotto, o parte della stessa, per la pubblicazione a titolo esemplificativo e non esclusivo a mezzo, stampa, via filo e/o satellite, per l'utilizzazione su supporti sonori e/o strumenti audiovisivi di ogni tipo, su supporti elettronici, magnetici, o su strumenti analoghi o similari a quelli sopra indicati, nonché all'interno di banche dati, o per mezzo di Internet, ed ancora per finalità meramente pubblicitarie o di promozione sia dell'opera/del prodotto che di sue singole parti; d) i diritti di diffondere l'opera/il prodotto, distribuirlo/o e commercializzarlo/o con i mezzi di cui alle lettere precedenti, o con ogni altro mezzo disponibile; e) la facoltà di trasferire a terzi i diritti di cui alle lettere precedenti.

La Professionista assicura inoltre che l'utilizzazione dell'opera/prodotto, ed in particolare la sua pubblicazione non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando Opera Universitaria ed i suoi eventuali aventi causa da tutti i danni o spese che potranno derivargli in tal senso. Là dove il pacifico godimento dei diritti ceduti sarà turbato da terzi, la Professionista si impegna a prestare, a richiesta di Opera Universitaria, la propria collaborazione e assistenza e comunque a tenere indenne Opera Universitaria ed i suoi aventi causa dalle pretese o azioni di tali terzi. La Professionista si impegna a porre Opera Universitaria nelle condizioni di assolvere speditamente, sia in Italia che all'estero, alle modalità che quest'ultima riterrà più opportune per ottenere il riconoscimento dei diritti d'autore oggetto del presente contratto, o per rafforzarne la difesa.

Opera Universitaria si impegna infine a riconoscere e a testimoniare la paternità dell'opera/prodotto della Professionista nei termini più ampi, e quindi in ogni sede, ed in particolare nel caso di sfruttamento dell'opera/prodotto a fini didattici o di sua utilizzazione e menzione in contesti interessati da attività pubblicitaria.

ART. 4 – (Natura autonoma del rapporto e modalità di svolgimento)

Il rapporto tra le parti deve intendersi a tutti gli effetti quale contratto d'opera avente ad oggetto lo svolgimento di una collaborazione intellettuale autonoma ed è pertanto disciplinato dagli artt. da 2227 a 2237 del Codice Civile.

ART. 5 – (Compenso e spese)

Opera Universitaria riconoscerà alla Professionista, a fronte del corretto e puntuale adempimento delle

attività di cui all'art. 1, il compenso forfettario onnicomprensivo netto di euro, dietro presentazione di idonea nota a fine incarico.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione della nota.

Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo di tutti i diritti e facoltà ceduti ed indicati al precedente art. 3. Resta inteso, pertanto, che la Professionista si ritiene sin d'ora pienamente soddisfatta dal compenso di cui al presente articolo, nulla potendo pretendere in avvenire da Opera Universitaria o dai suoi eventuali aventi causa con riferimento ai diritti ed alle facoltà qui alienati ed in aggiunta al compenso qui stabilito.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della professionista

ART. 6 – (Riservatezza)

La prestazione oggetto del presente contratto, nonché tutte le informazioni non pubbliche, ivi incluso qualsiasi dato, analisi, elaborazione, proiezione o documento riguardante direttamente o indirettamente l'attività di Opera Universitaria, di cui la Professionista dovesse venire a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'incarico, devono considerarsi come informazioni riservate e, pertanto, non potranno essere diffuse e divulgate in alcun modo, salvo preventivo accordo scritto delle parti.

In ogni caso nello svolgimento dell'incarico la Professionista sarà tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 7 – (Codice di comportamento e Obblighi in materia di legalità)

La prestazione oggetto del presente incarico dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria www.operauni.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali", pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, la Professionista si impegna a segnalare tempestivamente a Opera ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei propri confronti.

ART. 8 – (Tracciabilità dei pagamenti)

La Professionista, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

ART. 9 – (Risoluzione delle controversie)

La decisione su tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e la Professionista sarà rimessa all'autorità giudiziaria competente, foro competente è quello di Trento.